

1.2 LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Nel periodo oggetto di attenzione della presente Relazione, rispetto alle attività del Consiglio d'Europa in materia vanno segnalati: il Rapporto di riesame sui progressi della Strategia 2012-2015, la Raccomandazione 2013 (2013) e la Risoluzione 1926 (2013).

Dopo l'adozione da parte del Consiglio d'Europa delle politiche sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei bambini dalla violenza (rec n. 10 del 2009) sono state organizzate tre conferenze di alto livello (Vienna 2010, Kiev 2011, Ankara 2012) in collaborazione con il Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini (SRSG dell'ONU) per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo e nell'attuazione di strategie nazionali integrate. Il Consiglio d'Europa ha inoltre dato vita nel 2011 a un'analisi (che peraltro ha reso possibile l'indagine effettuata dalla Rappresentante speciale dell'ONU) delle relazioni presentate dai 27 stati europei le cui risposte riflettono un aumento della quantità e della qualità delle misure adottate per proteggere i bambini dalla violenza e per sensibilizzare circa una serie di questioni fra cui anche quella degli abusi sessuali. Nel Rapporto di riesame sui progressi della Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambini (2012-2015) del 3 giugno 2013, n. 2 da parte dei coordinatori tematici del Comitato dei ministri viene invece ricordata la Campagna del Consiglio d'Europa One In Five che ha portato a una mobilitazione senza precedenti per fermare la violenza sessuale nei confronti dei bambini dato che tale campagna ha avuto attualmente luogo in diciotto Stati membri ed è prevista in altri otto. Dal lancio della strategia, poi, la Campagna ha posto alcune questioni chiave dell'agenda internazionale quali la prevenzione degli abusi sessuali, l'assistenza alle vittime e il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In questo contesto l'Assemblea parlamentare con la Raccomandazione n. 2013 (2013) "Parlamenti uniti nella lotta contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini: revisione intermedia della campagna One in Five" e la Risoluzione n. 1926 (2013) sulla lotta contro il "turismo sessuale infantile" hanno mostrato gli sforzi che hanno permesso al Consiglio d'Europa di creare una base sostenibile e coordinata per la lotta contro la violenza sessuale in Europa e negli altri paesi anche grazie al consolidamento della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali che ha vincolato sempre più Stati e ispirato i legislatori e le politiche anche al di là dei confini europei.

In proposito si segnalano alcuni passaggi fondamentali:

- l'aumento sostanziale del numero di firme e ratifiche della Convenzione di Lanzarote;
- la messa in moto del processo di monitoraggio della Convenzione iniziato con l'adozione nel 2012 da parte del Comitato Lanzarote del regolamento interno con cui è stato deciso di adottare un sistema di monitoraggio basato su turni tematici e convenuto che il tema del primo turno di monitoraggio dovesse essere relativo all'"abuso sessuale dei bambini nel cerchio della fiducia" ovvero da parte di persone con le quali il minore ha una relazione di fiducia.
- aver fatto il punto della normativa, dell'assetto istituzionale e delle politiche per l'attuazione della Convenzione in generale facendo in modo che dopo la ratifica ogni Stato parte della Convenzione fosse tenuto a rispondere a un questionario volto a fornire un quadro generale;
- aver iniziato (da parte del Comitato Lanzarote) a lavorare per scambiare e conoscere le buone pratiche di attuazione della Convenzione (tra queste, una visita di studio in Islanda per conoscere il modello "*casa dei bambini*" e un convegno a Roma sull'uso di programmi di cooperazione bilaterale per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini);
- aver assicurato maggiore visibilità nel quadro giuridico nazionale dando espressione ai diritti dei bambini come valore costituzionale, sia giuridicamente che moralmente, attraverso la preparazione di uno studio che analizza i vari approcci adottati dagli Stati per integrare i diritti dei bambini nelle loro Costituzioni.

Come sopra riportato, significativa è poi la **Risoluzione 1926 (2013) sulla lotta contro il “turismo sessuale infantile”** fenomeno aumentato drammaticamente negli ultimi anni contestualmente alla aumentata consapevolezza che si tratta di una vera e propria violazione dei diritti fondamentali e della dignità di tutti i bambini e gli adolescenti. L'Assemblea parlamentare chiede quindi agli Stati di rafforzare le azioni penali e perseguire i colpevoli, di adottare politiche efficaci per combattere questo fenomeno prendendo posizione contro il turismo sessuale minorile e mettendo a punto misure di prevenzione delle vittime, e sviluppando politiche adeguate e di cooperazione internazionale sia nel paese di origine dei delinquenti sessuali che nei paesi di destinazione.

Sotto il profilo giuridico l'Assemblea invita poi il Consiglio degli Stati membri dell'Europa a:

- proteggere fino a 18 anni i bambini dallo sfruttamento sessuale anche se ciò non corrisponde all'età del “consenso sessuale” del Paese;
- adottare una disciplina che definisca univocamente la competenza extraterritoriale per questi reati;
- sviluppare, integrare e monitorare i meccanismi che impediscono agli sfruttatori sessuali di recarsi all'estero;
- incoraggiare periodici controlli prima di assumere il personale (per esempio anche obbligando alla presentazione dei casellari giudiziari) che lavora a contatto con i bambini negli enti di beneficenza, nelle scuole, negli orfanotrofi nazionali e internazionali e nelle altre istituzioni;

Per quanto riguarda le politiche da applicare l'Assemblea invece chiede di:

- promuovere attivamente il turismo sostenibile ed etico, rispettoso dei diritti dei bambini e incoraggiare l'industria del turismo ad aderirvi adottando misure di autoregolamentazione come il codice di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nei viaggi e nel turismo;
- insistere nel sensibilizzare (ed “educare”) le persone circa le conseguenze giuridiche e sociali del turismo sessuale, anche attraverso campagne di informazione e incoraggiare a segnalare e denunciare i casi di turismo sessuale;
- aumentare la cooperazione internazionale per perseguire gli sfruttatori itineranti, anche attraverso l'istituzione di squadre investigative comuni;
- istituire un sistema di database che consenta lo scambio di informazioni sui reati a sfondo sessuale e la raccolta di dati sui casi di turismo sessuale;
- adottare un approccio olistico che combatta in parallelo altre forme di sfruttamento sessuale dei bambini come la pedo-pornografia su Internet che favorisce il turismo sessuale infantile;
- aumentare – a tutti gli attori coinvolti nella lotta al turismo sessuale infantile nei paesi di destinazione – il sostegno finanziario e l'assistenza ai bambini e alle comunità locali dando sia un'opportunità di istruzione che di occupazione alternativa per i bambini vulnerabili;
- promuovere la formazione per i professionisti al fine di renderli capaci di identificare potenziali abusi.

1.3. L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

Con riferimento alle prospettive di lavoro e obiettivi dell'Unione per il 2013, va segnalata anzitutto la **Comunicazione COM(2013)179 del 10 aprile 2013** riguardante la “Seconda relazione sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE”, che ha essenzialmente la funzione di fare il punto della situazione dell'ultimo anno per quanto riguarda l'obiettivo che l'Unione si era prefissata: smantellare le reti criminali internazionali. La Commissione sottolinea in proposito la rilevanza di alcune iniziative strategiche quali:

- la Strategia dell'Unione europea per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) adottata nel giugno 2012 e la necessità di potenziare ulteriormente l'azione penale nei confronti dei trafficanti, proteggere e assistere le vittime della tratta e prevenire la tratta;
- tra le prospettive per il 2013 l'UE dichiara poi di voler continuare a sostenere, sviluppare e ampliare **l'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online** e incoraggiare gli Stati membri a perseguirne gli obiettivi politici comuni e intraprendere azioni specifiche per raggiungerli;
- tra le prospettive per il 2013 la Commissione annovera gli importanti passi avanti del **Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3)** presso Europol ricordando che il Centro, inaugurato l'11 gennaio 2013, segna un decisivo cambiamento rispetto al modo in cui l'UE ha affrontato finora la criminalità informatica perché fa proprio un approccio che unisce competenze e informazioni e fornisce un imponente sostegno alle indagini in ambito penale. L'azione del Centro europeo - che diventerà il punto di riferimento per le questioni connesse alla cibercriminalità - si concentrerà sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata e nello sfruttamento sessuale dei minori online, contribuirà a promuovere la ricerca, ad assicurare lo sviluppo di capacità da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, dei giudici e dei pubblici ministeri; potrà esprimere preoccupazioni e formulare suggerimenti, attraverso la Commissione, su questioni attinenti alla governance di Internet.

Inoltre, sepur non strettamente connesso ai fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale, va ricordato il Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1381/2013, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Infatti, tra gli obiettivi del Regolamento emerge quello di dare importanza al fenomeno della violenza in quanto fenomeno diffuso in tutta l'Unione che ha gravissime ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle vittime (nonché sulla società nel suo insieme) e in quanto “prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza” significa proteggere i diritti dei minori, particolarmente vulnerabili, specialmente quelli in situazioni di povertà¹⁵, esclusione sociale e disabilità o in altre situazioni specifiche che li espongono maggiormente a rischi, come nei casi di abbandono, sottrazione e sparizione.

¹⁵ La Commissione europea il 20 febbraio 2014, con la Comunicazione 112 (Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale) ribadisce e sottolinea come la povertà e l'esclusione sociale dei minori siano spesso una causa della violenza. Infatti la povertà, esponendo le famiglie e i bambini al degrado, aumenta di fatto i rischi di violenza, maltrattamenti ed abusi sui minori. La Commissione individua negli alloggi e nei contesti di vita sicuri un fattore importante che più di altri può limitare la dannosa esposizione dei bambini ad ambiente materiali e sociali in degrado. Anche ridurre le disuguaglianze fino da molto piccoli può aiutare a impedire la violenza, per esempio investendo nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia e sensibilizzando i genitori circa i vantaggi dei servizi per la prima infanzia che possono diventare un mezzo per individuare tempestivamente i problemi insorti nell'ambiente scolastico o familiare, esigenze specifiche ed eventuali abusi.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE E PARLAMENTARI

2.1 GLI INTERVENTI NORMATIVI CONTRO LA VIOLENZA ALL'INFANZIA

Nell'arco dell'anno 2013, vanno segnalati due interventi normativi di particolare rilevanza nell'ambito della tutela delle donne (e dei minori) dalla violenza: si tratta, in particolare, della Legge 77/2013 di ratifica della c.d. Convenzione di Istanbul e della Legge 119/2013 sul contrasto alla violenza di genere.

A) **La Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.** L'approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul¹⁶ rappresenta un passaggio di grande importanza per il nostro ordinamento giuridico perché trasferisce al suo interno la strategia per la prevenzione della violenza alle donne¹⁷, la violenza domestica¹⁸ e la protezione delle vittime varata dal Consiglio d'Europa. La Convenzione in oggetto è infatti il primo strumento internazionale - giuridicamente vincolante - finalizzato a creare un quadro normativo funzionale a combattere qualsiasi forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel settore¹⁹, e ha l'importante pregio di essere munita di un meccanismo di controllo che ne valuta lo stato d'attuazione basato, principalmente, sul lavoro di un gruppo di esperti indipendenti (denominati con l'acronimo GREVIO) cui farà seguito la valutazione conclusiva del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Con la ratifica della Convenzione, pertanto, sono state portate nel nostro ordinamento giuridico le norme convenzionali che ancora non ne facevano parte e, contemporaneamente, elevate a livello sovra nazionale (e precisamente al rango di norme convenzionali) le previsioni già presenti nel nostro sistema civile e penale che hanno trovato conferma in quelle contenute nella Convenzione. Nella stessa, inoltre, viene chiaramente indicato un legame tra l'obiettivo della concreta parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne, scopi che quindi hanno l'attitudine a essere perseguiti contestualmente attraverso strategie di carattere generale e specifiche misure. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile prevenire e combattere efficacemente la violenza nei confronti delle donne che costituisce, a un tempo, una violazione dei diritti umani²⁰ e una grave forma di discriminazione²¹. Nella Convenzione sono criminalizzate le più varie forme di violenza e stigmatizzati tutti gli altri aspetti che rappresentano – inequivocabilmente – delle manifestazioni dei rapporti di forza diseguali tra gli uomini e le donne che, poi, sono le principali

¹⁶ Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.

¹⁷ Compresa, naturalmente, le minori di diciotto anni, cfr. art. 3 lettera f della Convenzione.

¹⁸ Vedi art. 3 lettera b. che definisce la violenza domestica: "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale psicologica e o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

¹⁹ Dagli organi degli Stati ai servizi, alle organizzazioni non governative.

²⁰ Cfr. art. 3 lettera a) che definisce la violenza nei confronti delle donne "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata".

²¹ Da notare che il nostro ordinamento vieta la discriminazione basata sul sesso proteggendo nello stesso modo uomini e donne da qualsiasi trattamento basato su distinzioni arbitrarie o non giustificabili.

cause degli omicidi delle donne. Così, reati quali lo stalking, la violenza psicologica e fisica, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata acquistano adesso, sebbene già previsti come reati dal nostro sistema penale, un valore più internazionale.

Leggendo attentamente il testo della Convenzione balza agli occhi, prima di ogni altra cosa, il fatto che la stessa mira a imporre agli Stati, e quindi anche all'Italia, un radicale cambiamento culturale circa le differenze di genere. Si chiede, infatti, agli Stati di preparare figure professionali e forze dell'ordine a riconoscere e saper gestire i casi che riguardano le violenze alle donne, di finanziare i centri antiviolenza sul territorio nazionale, di dotarsi di strumenti legislativi o di altro tipo per prevenire i reati, di inasprire le pene, ma anche di compiere un'opera di sensibilizzazione su questo genere di violenza e di cercare di favorire un'educazione che pone un'attenzione specifica alle situazioni di particolare vulnerabilità fino a dar vita a delle politiche integrate realmente sensibili al genere.

Passando, poi, a un esame specifico delle varie parti in cui è divisa la Convenzione deve essere ricordato che il Capitolo II contiene gli impegni, di carattere politico e sociale, che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. La Convenzione richiama apertamente, infatti, la necessità dell'adozione di misure di ampia portata che siano volte a indirizzare e coordinare l'opera dei numerosi soggetti e organismi che operano in questo campo: le forze di polizia, le autorità giudiziarie, i servizi sociali, i servizi sanitari, le ONG attive a favore della protezione delle donne, gli enti di protezione dell'infanzia e gli altri partner pertinenti. Gli Stati devono quindi predisporre un insieme completo di misure legislative, ma anche di politiche efficaci, globali e coordinate volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema. Si evince, inoltre, dal testo della Convenzione quanto la raccolta dei dati sia considerata indispensabile per comprendere la natura e la diffusione della violenza sulle donne e della violenza domestica proprio nell'ottica di predisporre politiche fondate su elementi reali e obiettivi per contrastare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure adottate.

Il Capitolo III individua, invece, nel cambiamento di atteggiamenti e nel superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica il modo per prevenire questi episodi. Gli Stati devono compiere degli sforzi per: adottare una serie di misure che dovranno essere attuate concretamente a livello nazionale, al fine di promuovere il cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti²²; prendere in considerazione i bisogni delle persone più vulnerabili, concentrandosi sul rispetto dei diritti umani; incoraggiare le persone, ma soprattutto i ragazzi, a prevenire la violenza; vigilare affinché la cultura, gli usi, i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificare la violenza; promuovere dei programmi e delle attività finalizzati ad aumentare l'autonomia e l'emancipazione delle donne. In quest'ottica, il nostro Stato dovrà lavorare²³ per sensibilizzare l'opinione pubblica (anche prevedendo specifiche campagne in tal senso), creare iniziative che contribuiscano a riconoscere le diverse forme di violenza e combatterle, fare in modo che a partire dall'educazione dei bambini si infondano la comprensione dei valori di uguaglianza e di reciproco rispetto nei rapporti con gli altri. Per far questo – come specificato nella Convenzione – dovranno essere inclusi nei programmi scolastici, a tutti i livelli di insegnamento, materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e tali principi dovranno essere promossi nelle strutture di istruzione non formale, quali i centri comunitari e sportivi. Lo Stato, inoltre, dovrà fornire un'adeguata formazione a tutte le persone che, per professione, si occupano di questioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione della violenza, l'uguaglianza tra i sessi, i

²² Il secondo comma dell'art. 17 della Convenzione intitolato "partecipazione del settore privato e dei mass media" prevede, per esempio, misure che "aiutino i bambini i genitori e gli insegnanti ad affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permetta l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento".

²³ Il Piano nazionale contro la violenza e lo stalking prevede la maggior parte delle misure previste, tuttavia non fa, per esempio, specifico riferimento alla sensibilizzazione circa le "conseguenze della violenza sui bambini".

bisogni delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e la promozione della cooperazione interistituzionale.

Il Capitolo IV mette in evidenza l'urgenza di creare efficaci meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che hanno un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza (naturalmente anche domestica). Così, per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e di protezione possibili per cui l'Italia dovrà adottare o rafforzare (quando già previste) misure destinate a garantire tale protezione, tra cui: misure urgenti di allontanamento per vietare agli autori di violenze l'accesso al domicilio familiare e ordinanze di ingiunzione o di protezione; accertarsi che le vittime abbiano un'adeguata informazione dei loro diritti e siano in grado di chiedere e ottenere aiuto; proporre servizi di sostegno specializzati; creare case rifugio adeguate²⁴; incoraggiare le segnalazioni di episodi di violenza da parte di testimoni e di figure professionali prevedendo misure dirette a non ostacolare la possibilità di segnalare atti gravi di violenza (di genere o domestica) già avvenuti o il timore di altri gravi atti di violenza, previsione questa che appare il linea con il nostro ordinamento che già prevede specifici obblighi di denuncia, sia pure per i soli reati procedibili d'ufficio; proteggere e sostenere i bambini testimoni di violenze (art. 26) che possono subire dei maltrattamenti e che, in ogni caso, sono esposti a gravi traumi. I servizi di supporto specializzati dovranno, in questi casi, prendere in considerazione i bisogni dei bambini testimoni di comportamenti violenti e proporre un sostegno psicosociale adeguato. Certamente, qualsiasi intervento di questo tipo dovrà essere realizzato avendo riguardo al superiore interesse del bambino.

Il Capitolo V della Convenzione è dedicato al diritto sostanziale e richiede l'adozione da parte dello Stato di misure "legislative o di altro tipo" finalizzate a garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime. Le autorità dovranno, quindi, attivarsi per prevenire e punire gli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica e nel caso vengano meno all'obbligo di sostenere e tutelare in modo adeguato le vittime, dovranno essere predisposte delle vie per procedere ai ricorsi civili per ottenere la riparazione del danno subito. A questo proposito c'è anche da dire che, concretamente, per la legislazione italiana l'importanza delle norme previste dalla Convenzione, e contenute in questo capitolo, non sta tanto nella previsione di reati nuovi ma soprattutto nel fatto che ogni singola norma convenzionale "costringe" il legislatore nazionale a fare uno sforzo di valutazione delle differenze e sulle eventuali carenze delle norme interne rispetto a quelle contenute nella Convenzione. Infatti, mentre alcuni reati della Convenzione non sono specificatamente previsti nel nostro ordinamento – come il reato di matrimonio forzato distinto a seconda che la persona venga costretta a contrarre matrimonio o sia attirata con l'inganno fuori dal Paese in cui si trova allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, o i reati di violenza psicologica (art. 33), o quello di molestie sessuali di natura verbale (art. 40) – la maggior parte delle ipotesi criminose, a partire dal reato di molestie sessuali di natura fisica, sono invece stati ben presi in considerazione dal nostro ordinamento penale, così come il reato di violenza fisica (art. 35), lo stalking (art. 34), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39)²⁵.

Il Capitolo VI (artt. da 49 a 58) disciplina gli aspetti processuali penali connessi ai reati di violenza specificando le misure che gli Stati sono tenuti ad adottare, che vanno dagli interventi

²⁴ In Italia non esiste una disciplina-quadro dei Centri antiviolenza, che spesso, come viene ricordato nei lavori della Camera, sono spesso gestiti da privati i quali pur godendo di un sostegno pubblico e seppure previsti a livello nazionale, sono disciplinati dalle singole regioni: ciò comporta, inevitabilmente, una diversa legislazione da regione e regione, un diverso sostegno degli enti locali, la presenza di associazioni di volontariato diversificata sui territori, la disponibilità di fonti di finanziamento diminuite a causa della crisi.

²⁵ Analogico discorso può essere fatto per quelle parti della Convenzione che riguardano specificatamente le misure per la giurisdizione, le sanzioni penali e le circostanze aggravanti. Infatti, ad esempio, tra le aggravanti previste dalla Convenzione si contempla quella in caso di "commissione del reato in presenza di un bambino" mentre nel nostro ordinamento è assente come espressa circostanza aggravante; e poi per la prescrizione dei reati di violenza la Convenzione prevede apposite norme che garantiscono alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età quando decorre il termine di prescrizione.

sulle indagini, all'adozione di misure cautelari e di sicurezza, all'acquisizione di prove e all'assistenza alle vittime.

Il Capitolo VII, infine, introduce per le donne migranti, incluse quelle prive di documenti, e le donne richiedenti asilo, una specifica tutela e protezione per far entrare gli Stati in un'ottica “di genere” nei confronti della violenza di cui queste donne sono vittime ad esempio accordando loro la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (art. 59), stabilendo l’obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (art. 60) – ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati – e ribadendo l’obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne (art. 61).

La Convenzione prende poi in esame anche casi specifici come quello degli autori di atti di violenza che abbiano utilizzato il loro diritto di visita ai figli (vedi art. 31) per aggredire nuovamente la vittima e commettere gravi violenze e perfino omicidi. Per impedire il reiterarsi di questi episodi la Convenzione impone di valutare gli episodi di violenza precedentemente verificatisi al momento di decidere l'affidamento e i diritti di visita dei figli alla luce dell'interesse superiore di questi ultimi e di fornire vie di ricorso civili che consentano ai tribunali di pronunciare l'ordine di cessare un determinato comportamento permettendo alle vittime di richiedere l'emissione di un'ordinanza, un ordine di allontanamento dal domicilio familiare, un ordine restrittivo o il divieto di avvicinamento²⁶. Un punto fondamentale della Convenzione è poi aver stabilito che per tutte le fattispecie da essa previste (di violenza psicologica, stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili e aborto e sterilizzazione forzata) gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati devono punire sia il favoreggiamento che la “complicità intenzionale” (art. 41). A questo proposito è utile ricordare che – come emerso dai lavori alla Camera – l’articolo 378 del nostro codice penale (rubricato favoreggiamento personale) va già in questo senso punendo con la reclusione fino a 4 anni chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Un altro aspetto su cui la Convenzione insiste molto è l’“Ingiustificabilità dei reati” (art. 42) che porta a escludere, nella prima parte dell’articolo 42, che per motivi culturali (costumi, religioni, tradizioni) si arrivi a giustificare un atto di violenza tra quelli previsti dalla Convenzione; mentre la seconda parte dello stesso articolo (che mira a garantire che venga punito l’adulto che si avvale di un minore per indurlo a commettere il delitto motivandolo con ragioni di tipo culturale o religioso) trova rispondenza nell’art. 111 del nostro codice penale che stabilisce che “chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata”. E ancora che “se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi”.

B) La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Con la conversione in legge del decreto del 14 agosto 2013 n. 93²⁷ una parte degli impegni assunti dal nostro paese con la legge n. 77 del 2013 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Istanbul hanno acquistato un carattere più concreto sotto il profilo della prevenzione del fenomeno della violenza alle donne: tale decreto, infatti, è andato a

²⁶ Il nostro ordinamento non prevede che il giudice debba tener conto delle precedenti condanne o denunce a carico di uno dei genitori (in parte però suppliscono il codice civile con gli artt. 330 e 333, l’art. 155 bis c.c. e la giurisprudenza), né disciplina espressamente il diritto di visita dei minori in caso di violenza domestica.

²⁷ Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, pubblicata nella GU 15 ottobre 2013, n. 242.

integrare il nostro sistema giuridico nei punti che a un'attenta lettura della legislazione vigente alla luce delle disposizioni contenute nella convenzione avevano mostrato più criticità. Il decreto-legge assegna per prima cosa una nuova posizione, finalmente centrale, alla relazione affettiva intercorrente fra due persone, passata o in atto, regolamentando con maggiore decisione la punizione degli autori dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (stalking)²⁸ e introducendo misure dirette a prevenire le condotte di violenza domestica, con modalità che rispondono alla nuova ottica convenzionale, volte cioè a far sì che i fatti non arrivino a trasformarsi in reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking e, quando questo è già avvenuto, a fare in modo che non siano reiterati o non si trasformino in condotte ancora più gravi.

Si spiegano così l'introduzione di nuove circostanze aggravanti con cui si allarga il campo di azione finanche a comprendere i fatti commessi dal coniuge, o quelle che vanno a punire chiunque ponga in essere condotte persecutorie o dannose con strumenti informatici o telematici. Si introduce poi il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento da parte del questore per questi tipi di reati, e viene prevista l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (con armi). Su quest'ultimo punto, in particolare, l'art. 3 stabilisce che, nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati consumati o tentati del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore può senza indugio procedere all'ammonimento dell'autore del fatto. Infatti, se finora il questore aveva ampia discrezionalità nel valutare l'esigenza di vietare il porto d'armi, adesso, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a valutare con maggiore severità i "reati sentinella" premonitori, spesso, di altri reati e ad adottare anche i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni. Inoltre, sempre in un'ottica preventiva, la legge specifica che per violenza domestica si intendono gli atti "non episodici" di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. È altresì stata sostituita l'espressione «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa», con la più corretta «*tra persone legate attualmente o in passato da vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva*».

L'inasprimento delle pene con la previsione di nuove aggravanti rappresenta dunque uno dei modi scelti dal legislatore per migliorare la tutela delle donne; così, nel delitto di maltrattamenti in famiglia è stata introdotta l'aggravante che aumenta la pena fino a un terzo, quando il delitto sia stato commesso in presenza di un minore di diciotto anni (aggravante per la quale basta la semplice presenza del minore alla commissione del delitto per comportarne l'applicazione²⁹) e nel delitto di violenza sessuale è stata prevista una specifica aggravante quando lo stesso è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza, quando il fatto è consumato ai danni del coniuge (anche divorziato o separato) o dal partner.

Nel caso di delitto di maltrattamenti in famiglia invece la disciplina viene modificata e rafforzata affidando alla polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dell'autore del reato dalla casa familiare vietandogli di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, quando la persona è colta in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. In questi casi la nuova disciplina prevede poi che siano informate, senza ritardo, le parti offese riguardo allo svolgimento dei relativi procedimenti penali.

²⁸ Ciò è stato possibile intervenendo sul codice penale e su quello di procedura penale.

²⁹ Si dà attuazione alla disposizione internazionale della Convenzione di Istanbul che impegna gli Stati ad adottare, misure legislative volte a garantire che (lett. d) quando il reato è commesso su un bambino o in presenza di un bambino, deve essere considerato come circostanza aggravante, purché tali aspetti non siano già elementi costitutivi del reato.

Al minore vittima di maltrattamenti in famiglia (ovvero alla vittima maggiorenne inferma di mente o che si trova in uno stato di particolare vulnerabilità) si estendono, con la nuova disciplina, le particolari modalità di assunzione della testimonianza per cui l'esame potrà avvenire, su richiesta del minore o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico. Sotto il profilo processuale, poi, le indagini preliminari non potranno superare l'anno per il reato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e, i processi con reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, dovranno essere espletati prioritariamente rispetto agli altri. Infine, la legge inserisce i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili si prescinde dal reddito) e stabilisce che per gli stranieri vittime di violenza domestica venga rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari per consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza³⁰.

Nel contesto degli impegni presi con la legge di ratifica della Convenzione e sulla base delle politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5³¹ del decreto-legge prevede l'adozione di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere volto alla prevenzione del fenomeno della violenza alle donne e alla violenza domestica mediante azioni omogenee nel territorio nazionale come le campagne di sensibilizzazione, la promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi, di tematiche anti-violenza e antidiscrimazione negli stessi libri di testo; il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza (prevede a tal fine una raccolta periodicamente aggiornata, almeno annualmente, dei dati del fenomeno, il censimento, anche tramite coordinamento di banche dati, di centri antiviolenza e case-rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione, azioni per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri); la formazione specializzata degli operatori.

Infine, rispetto alla Convenzione di Lanzarote, si segnala che il Ministero degli Affari Esteri, con il **Comunicato del 9 agosto 2013** (pubblicato nella Gazzetta n. 186) ha dato notizia dell'entrata in vigore sul territorio nazionale della *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (entrata in vigore sul piano internazionale il 1 maggio 2013) ratificata dall'Italia il 3 gennaio 2013 a seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 1 ottobre 2012, n. 172 (che in sostanza conteneva già l'adeguamento della normativa nazionale alla Convenzione).

2.2 L'INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, come noto, è stata istituita dalla Legge 451/1997, con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. La

³⁰ Ciò è avvenuto novellando il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) e l'introduzione dell'articolo 18 bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico.

³¹ La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, prevede un ampliamento dei fondi dedicati alle azioni di contrasto alla violenza di genere, infatti all'art. 1 comma 217 si legge che per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. In particolare, la Commissione:

- richiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo di bambini e ragazzi;
- favorisce lo scambio di informazioni e le sinergie con gli organismi e gli istituti operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione;
- riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività;
- formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989;
- esprime parere obbligatorio ai fini dell'adozione del Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di piano, decorsi i quali il piano può comunque essere adottato).

Rispetto alla tematica della tutela dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, nell'ambito della XVII legislatura, è da segnalare che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta dall'on. *Michela Brambilla*, ha deliberato in data 27 novembre 2013 lo svolgimento di una **indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile**, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sul quale è stata acquisita l'intesa Presidente del Senato e del Presidente della Camera.

Nel corso della XVI legislatura, già la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto una indagine conoscitiva sul tema della prostituzione minorile, tema che ha purtroppo conservato, nel nostro Paese, una rilevanza e una consistenza testimoniata da ricorrenti episodi, anche recenti, di forte impatto mediatico. In particolare, la Commissione ha rilevato che destano preoccupazione da un lato la giovane età dei soggetti coinvolti nel fenomeno, dall'altro il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano queste forme di sfruttamento dei minori. Peraltro, è stato posto in evidenza che l'attenzione dei media che si manifesta in occasione dell'emergere di episodi di questo tipo non sembra idonea, in quanto tale, a far luce sulla reale entità del fenomeno e tanto meno a mettere in luce possibili strumenti di contrasto.

L'indagine avrà dunque a oggetto il fenomeno della *prostituzione minorile*, intesa come produzione forzata di servizi di natura sessuale da parte di soggetti in età minore, in cambio di una remunerazione: in tali casi, uno o più adulti traggono vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio e di potere nei confronti di questi soggetti, che inducono alla prostituzione. La Commissione precisa che la prostituzione di bambini e adolescenti, oltre a essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica – e come tale origine di danni fisici e psicologici assai gravi, talune volte irreversibili – è espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale.

Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha dunque ritenuto di deliberare una nuova indagine sul tema in oggetto, volta in primo luogo ad aggiornare il quadro informativo sul fenomeno, acquisito dalla indagine svolta nella precedente legislatura. È stato poi ritenuto opportuno verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organi istituzionalmente competenti forme di

monitoraggio sistematico, che costituiscono il presupposto per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di questa forma di sfruttamento dei minori.

Per altro verso, l'indagine intende anche approfondire il contesto sociale in cui il fenomeno si inserisce, attraverso una analisi delle cause – economiche, educative, sociali – che ne sono alla base, e individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione, che potrebbero anche riprendere la proposta, contenuta nel documento conclusivo della precedente indagine, di promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione nazionale su questo tema, in collaborazione sia con gli organi istituzionalmente competenti, sia con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'indagine, secondo il programma predisposto, dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

Presidente del Consiglio – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia; Ministro dell'interno; Ministro della giustizia; Ministro per l'integrazione; Viceministro del lavoro e delle politiche sociali con delega per le pari opportunità; Rappresentanti dei tribunali dei minorenni; Rappresentanti delle Forze di Polizia; Garanti regionali dell'infanzia; Rappresentanti dei Servizi sociali; Rappresentanti di Aziende sanitarie locali; Rappresentanti del Gruppo CRC; Rappresentanti di enti e associazioni attivi nel campo della difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A tale programma di audizioni, potrebbero aggiungersi, se ritenute necessarie, eventuali missioni, da sottoporre volta per volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette a effettuare sopralluoghi o partecipare a incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

2.3 LE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI

Nell'arco dell'anno 2013, numerose sono state le proposte di legge che intendono – in via più o meno diretta – incidere sull'impianto normativo volto alla tutela dei minori, taluni riferiti espressamente ai fenomeni di prostituzione minorile, pornografia minorile, abuso sessuale. Si ritiene opportuno in questa sede segnalare i riferimenti.

Ddl presentati alla Camera dei Deputati

C. 268 - 17^a Legislatura - On. Rosa Maria Villecco Calipari

Norme in materia di prostituzione

15 marzo 2013: Presentato alla Camera - 15 maggio 2013: Assegnato

C. 43 - 17^a Legislatura -On. Edmondo Cirielli e altri

Modifiche agli articoli 3, 8 e 75 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti l'applicazione di misure di prevenzione al fine di contrastare la pedofilia

15 marzo 2013: Presentato alla Camera - 7 maggio 2013: Assegnato

C. 381 - 17^a Legislatura - On. Murer Delia

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell'esercizio della prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale dei soggetti che la praticano, nonché l'individuazione di aree per il suo esercizio e la tutela delle comunità locali

21 marzo 2013: Presentata alla Camera - 16 luglio 2013: Assegnato

C. 459 - 17^a Legislatura - On. Daniela Sbrollini e altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e altre disposizioni per il contrasto della violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento sessuale nonché per la promozione della soggettività femminile

21 marzo 2013: Presentato alla Camera - 14 maggio 2013: Assegnato

C.1037 - 17^a Legislatura - On. Gabriella Giammancio e altri

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

22 maggio 2013: Presentato alla Camera - 5 agosto 2013: Assegnato

C. 1241 - 17^a Legislatura - On. Daniela Sbrollini e altri

Disposizioni per il contrasto della violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento sessuale nonché per la promozione della soggettività femminile

20 giugno 2013: Presentato alla Camera - 30 luglio 2013: Assegnato

C. 1283 - 17^a Legislatura - On. Maria Antezza e altri

Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza sessuale

27 giugno 2013: Presentato alla Camera - 14 ottobre 2013: Assegnato

C. 1551 - 17^a Legislatura - On. Alessandro Naccarato

Nuove norme per contrastare la prostituzione

6 settembre 2013: Presentato alla Camera - 17 dicembre 2013: Assegnato

C.1611 - 17^a Legislatura - On. Giorgia Meloni e altri

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per delitti sessuali contro i minori

20 settembre 2013: Presentato alla Camera- 24 gennaio 2014: Assegnato

C.1770 - 17^a Legislatura - On. Maria Gaetana Greco

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela dei minori nel processo penale

7 novembre 2013: Presentato alla Camera - 22 gennaio 2014: Assegnato

C.1786 - 17^a Legislatura - On. Gianni Farina

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale in danno di un minore e di atti sessuali con minorenne, nonché di prescrizione dei medesimi reati e del delitto di corruzione di minorenne

11 novembre 2013: Presentato alla Camera - 19 febbraio 2014: Assegnato

C.2153 - 17^a Legislatura - On. Davide Caparini

Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione

4 marzo 2014: Presentato alla Camera - 28 marzo 2014: Assegnato

C. 2503 - 17^a Legislatura - On. Gian Luigi Gigli e altri

Introduzione dell'articolo 602-quinquies del codice penale, concernente il divieto di acquisto di servizi sessuali, e altre norme in materia di prostituzione

1 luglio 2014: Presentato alla Camera- 17 settembre 2014: Assegnato

C. 2538 - 17^a Legislatura - On. Nicola Molteni e altri

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale

14 luglio 2014: Presentato alla Camera - 11 settembre 2014: Assegnato

C.2788 - 17^a Legislatura - On. Pierpaolo Vargiu

Disposizioni per la disciplina dell'esercizio della prostituzione, anche attraverso applicazioni o servizi telematici

20 dicembre 2014: Presentato alla Camera (Da assegnare)

Ddl presentati al Senato della Repubblica

S.1379 - 17^a Legislatura - Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e altri

Norme in materia di prostituzione

9 marzo 2014: Presentato al Senato - 11 settembre 2014: Assegnato

S.64 - 17^a Legislatura - Sen. Silvana Amati e altri

Misure a sostegno dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare e disposizioni per il funzionamento delle strutture destinate all'accoglienza dei minori e delle comunità di tipo familiare

15 marzo 2013: Presentato al Senato - 8 maggio 2013: Assegnato

S.502 - 17^a Legislatura - Sen. Antonio De Poli

Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

10 aprile 2013: Presentato al Senato - 22 ottobre 2013: Assegnato

S. 592 - 17^a Legislatura - Sen. Simona Vicari

Delega al Governo in materia di interventi a favore di donne ed altri soggetti vittime di violenza o abuso

30 aprile 2013: Presentato al Senato (Da assegnare)

S. 841 - 17^a Legislatura - Sen. Massimo Bitonci e altri

Disposizioni in materia di prostituzione

19 giugno 2013: Presentato al Senato - 20 settembre 2013: Assegnato

S. 955 - 17^a Legislatura - Sen. Enrico Buemi e altri

Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

18 luglio 2013: Presentato al Senato - 11 febbraio 2014: Assegnato

S. 1201 - 17^a Legislatura - Sen. Maria Spilabotte e altri

Regolamentazione del fenomeno della prostituzione

10 dicembre 2013: Presentato al Senato - 11 febbraio 2014: Assegnato

S.1351 - 17^a Legislatura - Sen. Lucio Malan

Delega al Governo per la disciplina e la tassazione della prostituzione

28 febbraio 2014: Presentato al Senato - 10 aprile 2014: Assegnato

S.1370 - 17^a Legislatura - Sen. Antonio Razzi

Disciplina dell'esercizio professionale della prostituzione

7 marzo 2014: Presentato al Senato - 10 aprile 2014: Assegnato

S. 1712 - 17^a Legislatura - Sen. Gian Marco Centinaio e altri

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale

15 dicembre 2014: Presentato al Senato: Assegnato

PAGINA BIANCA